



CITTÀ DI SULMONA
Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

I° SETTORE -Area Amministrativa e Legale -
SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL COMPLESSO NATATORIO SITO IN
LOCALITÀ INCORONATA DI SULMONA**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 L’ oggetto del presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio di gestione riferito all’ impianto natatorio di proprietà del Comune di Sulmona sito in località Incoronata.

1.2 La gestione dell’ impianto natatorio comprende le seguenti prestazioni:

- programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale di cui all’art. 15 del presente capitolato, comprese la promozione dell’impianto e la pubblicizzazione delle attività;
- apertura, chiusura e sorveglianza dell’impianto;
- custodia e funzionamento dell’ impianto natatorio nel suo complesso, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- gestione di tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo:
 - impianto di riscaldamento
 - impianto di erogazione di acqua calda;
 - impianto antincendio;
 - impianto elettrico;
 - impianti trattamento delle acque;
 - impianti temporizzatori – docce ed asciugacapelli;

- pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, acqua, gas e telefono) i cui consumi saranno rilevati mediante appositi contatori intestati al Concessionario;
- pagamento di tutti i tributi dovuti per legge, con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell'immobile;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze;
- manutenzione ordinaria degli impianti natatori che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare le piscine nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dei centri natatori come meglio specificato all'art. 17 del capitolato;
- cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza del complesso natatorio, al fine di assicurare un adeguato decoro e la praticabilità delle stesse;
- gestione di bar e distributori automatici di alimenti e bevande;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti, da effettuarsi con ininterrotta vigilanza degli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e nella misura stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- cassa e distribuzione chiavi armadietti/spogliatoi.

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

L'impianto natatorio oggetto del presente capitolato risulta composto da n.l piscina coperta, n.l piscina scoperta e n.l vano palestra, con le seguenti caratteristiche:

- a. vasca coperta: dimensioni 25 mt. x 12,50 mt., profondità da 1,80 mt. a 1,90 mt., 6 corsie ciascuna 2 mt. di larghezza.
- b. vasca coperta di ambientamento: dimensioni 12 mt. x 7 mt., profondità max 1,20 mt.;
- c. vasca scoperta: dimensioni 25mt. x 10 mt., profondità 1,20 mt.;
- d. vano palestra, dimensioni 100 mq. circa, con annessi servizi igienici e spogliatoio.

Sono a servizio dell'impianto natatorio le seguenti pertinenze:

- locali servizi;
- locali infermeria;
- spogliatoi attrezzati;
- servizi igienici;
- area verde.

Nell'impianto sono altresì presenti armadietti di sicurezza, depositi e locali tecnici adibiti agli impianti tecnologici.

ART. 3 – BAR

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio di bar esistente all'interno del complesso sportivo e/o a gestire i distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che in nessun caso l'esercizio del bar potrà essere condotto una volta concluso il rapporto contrattuale. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

ART. 4 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

4.1 Il Concessionario, all'interno ed all'esterno dell' impianto, è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge.

4.2 Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari, recante altresì l'indicazione puntuale dei proventi delle sponsorizzazioni che si stima di incassare, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale – Settore 1. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

ART. 5 – PUNTI VENDITA

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno degli impianti la vendita di accessori per il nuoto, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia, nonché previa approvazione da parte del Settore 1 del Comune.

ART.6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dal diverso termine nello stesso indicato.

ART. 7 – ENTRATE

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti:

- dall'applicazione delle tariffe, approvate con Deliberazione di G.C. n. 106 del 18.09.2008, esecutiva. E' fatta salva la revisione periodica delle stesse nel periodo di validità della concessione;
- dalla gestione delle attività suscettibili di affidamento in subconcessione elencati al successivo articolo 25.2. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
- dal contributo annuale che il Comune erogherà a sostegno della gestione corrispondente all'offerta economica presentata in sede di gara e risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso indicata sull'importo di € 52.690,00, di cui € 52.163,10 posto a base d'asta ed € 526,90 per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso.

ART. 8 – TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, che dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. Le tariffe da applicare sono di seguito riportate:

SERVIZI	COSTO
CORSO DI NUOTO MENSILE	€ 50,00
INGRESSO NUOTO LIBERO	€ 7,00
TESSERA MENSILE NUOTO LIBERO	€ 47,00
PRATICA MENSILE ACQUAGYM	€ 50,00
PRATICA MENSILE IDROSPINNING	€ 50,00
ATTIVITA' AGONISTICA MENSILE	€ 55,00
PALLANUOTO MENSILE	€ 55,00
PALESTRA MENSILE	€ 38,00

Il Comune si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d'uso anche nel caso di aumento degli oneri gestionali, adeguatamente documentato e non dipendente da fatti o comportamenti imputabili al Concessionario. In tal caso è prevista la revisione delle condizioni finanziarie, laddove l'incremento sia superiore al 10% rispetto all'ultimo adeguamento. La variazione inferiore a detta

percentuale sarà considerata compresa nel rischio gestionale.

ART. 9 – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE

- 9.1 Il contributo dovuto al Concessionario a sostegno del servizio di gestione della piscina comunale corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara, per un importo annuo non superiore a € 52.690,00 posto a base d'asta. Il contributo spettante al Concessionario verrà corrisposto in rate bimestrali entro il 5 del mese successivo alla scadenza del bimestre.
- 9.2 Il contributo è soggetto a revisione con cadenza annuale, a partire dalla seconda annualità del contratto, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, a seguito della pertinente documentazione prodotta dal Concessionario
- 9.3 In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca, anche parziale, dell'affidamento. In tale ipotesi il contributo economico sarà rideterminato in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la gestione degli impianti.
- 9.4 Nell'eventualità in cui il Comune provveda all'installazione di pannelli solari termici sulla copertura dell'impianto natatorio, il risparmio conseguito per le spese di riscaldamento sarà detratto dal contributo e corrisposto a titolo di canone alla società Esco fornitrice degli impianti medesimi e cofinanziatrice, nella misura del 35%, dell'investimento.

ART. 10 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

- 10.1 La consegna degli impianti avverrà mediante redazione di apposito verbale da predisporre in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità degli impianti sportivi che sta per prendere in consegna.
- 10.2 Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. La normale usura secondo il corretto utilizzo non sarà considerata danno. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto. Il Concessionario resterà responsabile dell'impianto e dovrà assicurare il servizio di

gestione fino alla data di sottoscrizione del predetto verbale.

10.3 Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. n.° 81/2008 alla cui osservanza è tenuto nella gestione dell’impianto. Inoltre individuerà il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e s.m.i. (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”). Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. E’ obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Incombe sul Concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità. Lo stesso dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

ART. 11 - TERMINE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà avviare il servizio oggetto della concessione entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto. In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 12 – ATTREZZATURE E ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione in più di quanto offerto in sede di gara. Nessuna attrezzatura consegnata dall’Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto.

ART. 13 – PERSONALE IN SERVIZIO

13.1 Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso di adeguata qualifica e in numero necessario in relazione ai giorni ed alle ore di funzionamento degli impianti e alla tipologia di attività svolta. Il Concessionario è tenuto a comunicare all’ente concedente l’elenco

nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi. Il Concessionario dovrà altresì individuare il direttore tecnico responsabile e coordinatore degli impianti sportivi e dovrà garantire in qualunque momento la reperibilità del legale rappresentante nei confronti del Comune.

13.2 Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario ed assume l'obbligo di fornire ai propri collaboratori abbigliamento uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.

13.3 Il personale adibito ai vari servizi, che dovrà in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico, non avrà alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti del Comune di Sulmona.

ART. 14 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, nell'esecuzione della prestazione, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) assicurare il controllo periodico della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- b) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
- c) istituire all'interno della struttura un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale e materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- d) tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento;
- e) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- f) sostenere le spese per le utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, acqua, gas, telefono), nonché a volturare a proprie spese i contratti in essere con l'obbligo di assumere

direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;

- g) controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- h) provvedere al pagamento di tutti i tributi con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell'immobile;
- i) provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature;
- j) provvedere alla manutenzione delle aree verdi in modo da renderne apprezzabile il decoro e la praticabilità;
- k) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- l) provvedere alla conduzione della centrale termica dell'impianto assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;
- m) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso;
- n) realizzare tutti gli interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
- o) stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 23.

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione degli impianti sportivi in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI

15.1 L'Aggiudicatario è tenuto a gestire gli impianti natatori garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. In particolare, il Concessionario dovrà favorire la prosecuzione delle attività agonistiche, anche di soggetti disabili, già esistenti nel territorio cittadino, garantendo loro lo spazio acqua. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta.

15.2 Nello stabilire quanto sopra il Gestore dovrà comunque :

- prevedere una sospensione annuale non superiore a trenta giorni, ripartiti anche in più periodi,

per consentire all'Amministrazione Comunale operazioni di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessarie;

- garantire un'apertura minima dell'impianto dalle 10.00 alle 21.30 (dal lunedì al sabato);
- garantire l'apertura domenicale di almeno un impianto nella fascia oraria 9.00 – 19.00 nel periodo estivo;
- promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all'utilizzazione degli impianti natatori assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:

- corsi di avviamento al nuoto;
- corsi di nuoto;
- nuoto libero;
- nuoto agonistico ;
- pallanuoto;
- attività riabilitativa e idroterapeutica;
- attività per anziani;
- attività per portatori di handicap;
- corsi di nuoto in orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Sulmona;
 - favorire l'uso delle piscine da parte delle società sportive operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo. Pur nel rispetto delle esigenze gestionali, il Concessionario dovrà individuare fasce orarie per l'attività organizzata con le associazioni sportive tali da consentire una congrua fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta e all'utenza di riferimento.

Le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione del servizio sopra descritte, a cui il Concessionario dovrà attenersi, non potranno essere derogate ma solo integrate dalle condizioni offerte in sede di gara.

ART. 16 – UTILIZZO DELLA PALESTRA

16.1 L'aggiudicatario è tenuto a gestire la palestra garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso per la promozione culturale e sportiva in genere. Le modalità di utilizzo della palestra e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta .

16.2 Nello stabilire quanto sopra il Concessionario dovrà comunque:

- garantire un'apertura minima giornaliera della palestra dalle 10.00 alle 21.30, dal lunedì al sabato;
- promuovere, attuare e coordinare tutte le forme di attività motoria e ricreativa compatibili con la natura dell'impianto sportivo favorendo l'utilizzo alle associazioni e società sportive per attività

in favore di giovani, disabili e anziani, sulla base delle richieste pervenute, nel rispetto delle esigenze gestionali.

ART. 17 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

17.1 La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario.

17.2 Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti, in particolare :

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Gestore;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- piccole riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- piccole riparazioni dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- piccole riparazioni e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- manutenzione degli impianti termici e di areazione;
- pulitura, controllo e piccole riparazioni delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- ritinteggiatura delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- manutenzione del verde (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ecc....);

- manutenzione impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc....);
- controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- campionamento semestrale delle acque di immissione e delle acque di vasca delle piscine (conta batterica e nitrati) e trasmissione degli esiti al Comune di Sulmona – SettoreI;
- controllo dell'efficienza dell'impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione secondo le scadenze di legge.

17.3 Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

ART. 18 - SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

ART. 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

19.1 Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione Comunale che provvede direttamente, dandone preavviso di almeno 60 gg., salvo lavori di estrema urgenza.

19.2 Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare

funzionamento del servizio fornendo indicazioni, ove possibile, circa le cause. L'Amministrazione si riserva di valutare la necessità dell'intervento. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario, fermo restando quanto disposto dal punto precedente.

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO :

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore degli Impianti Sportivi e recapito telefonico;
- nominativo del Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;
- planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- registro analisi chimico- fisiche delle acque;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui sono riportate la data delle attività, la natura e gli esiti.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune.

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla sua approvazione formale da parte dell'organo preposto insieme ad una relazione sulla gestione dell'impianto sportivo svolta nell'anno precedente.

ART. 22 - RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Per le prestazioni inerenti la gestione degli impianti e delle attività di cui al presente Capitolato, il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

23.1 Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che, autorizzati dal medesimo o dall'Amministrazione, dovessero recarsi negli impianti sportivi. Il Concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula di polizze

assicurative per un periodo pari alla durata della concessione. In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

- polizza RCT/RCO (inclusione anche dei prestatori d'opera) con massimale unico minimo pari ad € 3.000.000,00 (diconsi tremilioni) ed inclusione della RC da "Conduzione dei locali";
- polizza Incendio "Rischio Locativo" con massimale pari minimo ad € 3.000.000,00 (diconsi tremilioni).

23.2 Copia delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui al precedente punto 23.1 dovranno essere tempestivamente trasmesse al Settore I del Comune.

23.3 Con la stipulazione delle assicurazioni indicate il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente capitolato.

ART. 24 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

24.1 L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere in ogni momento, anche senza preavviso, ispezioni e controlli che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e per l'accertamento del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

24.2 Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

24.3 L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 25 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

25.1 Fatto salvo quanto previsto dal punto seguente è vietato sub concedere a terzi le attività natatorie oggetto dell'affidamento e di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso. pena la revoca della concessione. Sono consentite variazioni di destinazione d'uso delle pertinenze a servizio dell'impianto natatorio, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

25.2 E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, i seguenti servizi accessori:

- la gestione della palestra;
- la gestione del bar;
- la gestione della pubblicità;
- la gestione del punto vendita.

Il Concessionario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi.

25.3 Prima dell'attivazione della sub-concessione il Concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

25.4 L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-concessionario dei divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65 e s.m.i.

ART. 26 – PENALITÀ/SANZIONI

26.1 Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

26.2 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa nell'importo massimo di € 500 per ogni inadempimento. La misura delle suddette penali sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

26.3 Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul contributo da erogare a sostegno della gestione ovvero mediante trattenuta sulla cauzione. Qualora nel corso del servizio si verificassero ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 28, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

28.1 L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento a fronte di accertati inadempimenti da parte del Concessionario. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato a seguito di propria comunicazione in forma di lettera raccomandata a.r. e senza altra formalità per:

- insolvenza o fallimento del Concessionario;
- cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di gg. 15 dall'eventuale avvenuta escussione.
- effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata a.r. e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

- contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- sospensione o interruzione del servizio di gestione senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- violazioni degli obblighi contrattuali;
- danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune;
- violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

28.2 In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 29 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto di stipula del contratto il Concessionario dovrà costituire garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART 30 – STIPULA CONTRATTO / SPESE CONTRATTUALI / EVENTUALE REVOCA

30.1 La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.

30.2 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

30.3 In caso di ritardo o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento, incamerare la cauzione provvisoria prevista nel bando e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

30.4 Il Comune di Sulmona potrà comunque procedere alla consegna dell' impianto dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva previa comunicazione all'aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione.

ART. 31 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

31.1 Il Foro di Sulmona sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipula del contratto non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il Gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

31.2 E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 32 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il Committente, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, ha provveduto a predisporre il DUVRI, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto d'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il DUVRI è allegato al presente atto, di cui forma parte integrante.

La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal Committente in caso se ne ravvisasse

necessità. Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nell' art. 7. Nell'offerta il concorrente dovrà evidenziare i costi della sicurezza afferenti la propria attività. Restano immutati gli obblighi a carico del Concessionario in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 33 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa dettata dal vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi ed alle disposizioni di legge in materia.

All.1 : DUVRI

capitolatopiscinacorrettoMa.

1.4.2009